



Anno scolastico 2006 / 2007



Cosa cambia?



***Schede di informazione
e approfondimento per
saperne di più***



www.flcgil.it

Indice

Presentazione **p. 3**

Nota Redazionale **p. 5**

Capitolo 1

Il primo ciclo **p. 6**

- 1.1 Tutor e prevalente **p. 7**
- 1.2 Le Indicazioni nazionali **p. 9**
- 1.3 Il portfolio **p. 11**
- 1.4 Gli anticipi nella scuola dell'infanzia **p. 13**
- 1.5 Gli anticipi nella scuola primaria **p. 15**
- 1.6 Il tempo pieno e il tempo prolungato **p. 18**
- 1.7 Lingua straniera, ed. tecnica e ed. musicale nella scuola media **p. 20**
- 1.8 Lingua straniera nella scuola primaria **p. 22**
- 1.9 L'autonomia e il tempo scuola **p. 24**

Capitolo 2

Il secondo ciclo **p. 27**

- 2.1 Il decreto sul secondo ciclo **p. 36**
- 2.2 I percorsi formativi sperimentali triennali **p. 28**
- 2.3 Esame di Stato **p. 30**
- 2.4 L'alternanza scuola-lavoro **p. 38**

Capitolo 3

Formazione, diritto-dovere, valutazione **p. 33**

- 3.1 La formazione iniziale e il reclutamento **p. 34**
- 3.2 Diritto-dovere, obbligo scolastico, obbligo formativo **p. 40**
- 3.3 Servizio nazionale di valutazione (INVALSI) **p. 42**

PRESENTAZIONE

Carissime colleghe e cari colleghi,
con le schede che seguono vogliamo informare sulla situazione che ognuno troverà al suo rientro a scuola; ricostruire i passaggi e le novità maturate; esplicitare le valutazioni del nostro sindacato sui diversi temi.

Dopo cinque anni di scontro durissimo per salvare la scuola pubblica dagli effetti della Legge 53/'03, l'anno scolastico 2006-'07 comincia in un quadro politico diverso ed alcuni importanti obiettivi che abbiamo posto e sostenuto con coerenza in tutti questi anni cominciano a concretizzarsi.

Dal tutor, agli anticipi nella scuola dell'infanzia, al portfolio, allo spezzatino orario comincia a scomparire dall'orizzonte delle scuole il pessimo armamentario del Governo precedente.

Le schede che seguono ne danno un puntuale resoconto.

Certamente pesa un quadro di riferimento complessivo, quello della Legge Moratti che è ancora in vigore, ma i primi cambiamenti sono misurabili.

Abbiamo chiesto da subito al Ministro Fioroni atti concreti per un anno scolastico all'insegna della serenità e della certezza dopo anni di scontri e lacerazioni.

Ciò si è iniziato a fare con risultati importanti, ma non mancheremo di segnalare per ogni argomento anche gli eventuali limiti o punti negativi che permangono.

La FLC Cgil è stata al merito delle questioni per cinque anni, continuerà a farlo con la stessa coerenza e determinazione.

C'è bisogno dell'iniziativa e dell'impegno di ognuno di voi anche quest'anno.

C'è bisogno di ognuno di voi perché bisogna completare la demorattizzazione della scuola e, contemporaneamente, costruire un nuovo progetto di cambiamento.

Per costruire bisogna ascoltare e discutere con gli insegnanti (mai più progetti catapultati sulla scuola!), confrontarsi, decidere e verificare.

Contemporaneamente bisogna proporre e per quanto ci riguarda non ci sottrarremo a questo compito. Ma anche sul versante delle proposte il contributo di ognuno è davvero essenziale.

Noi riteniamo che occorra cancellare la Legge Moratti, una legge che non è mediabile perché anziché basarsi sull'inclusione, com'è nella storia della scuola italiana, ha tentato di piegare la scuola pubblica a soggetto che sancisce le differenze sulla base del censo.

Poi bisogna confrontarsi con alcuni importanti cambiamenti, il più urgente dei quali è l'innalzamento dell'obbligo scolastico a 16 anni per arrivare entro la legislatura ai diciotto anni, recuperando un divario nel numero dei diplomati che ci penalizza rispetto ad altri Paesi europei simili al nostro.

Sul piano professionale nei prossimi giorni metteremo in campo una iniziativa specifica e di lungo respiro sulle Indicazioni nazionali. Bisogna rafforzare il fatto che esse non sono prescrittive per le scuole e bisogna che sia chiaro che i prossimi libri di testo non possono avere come riferimento testi screditati dalla comunità scientifica e criticati ampiamente dagli insegnanti.

La strada è lunga ma abbiamo cominciato a percorrerla.

So bene che se siamo qui è perché decine di migliaia di persone come voi hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo ed hanno sconfitto uno dei Ministri più potenti del precedente Governo.

Ad ognuno di voi innanzitutto un grazie di cuore per il valore di ciò che avete fatto, un augurio di buon lavoro per ciò che sapremo costruire tutti insieme ed una conferma, quella di trovare la Cgil sempre al vostro fianco.

Enrico Panini

1° settembre 2006

NOTA REDAZIONALE

Riferimenti al sito www.flcgil.it

Questo monografico si pone in continuità con gli altri monografici sulla Legge 53/03, pubblicati negli anni precedenti.

Per completare il quadro informativo:

- **“Il punto sull’attuazione della Legge 53/03” 2005-2006**
<http://old.flcgil.it/home/modules/scuola/article.php?storyid=381>
- **“Il punto sull’attuazione della Legge 53/03” 2004-2005**
http://www.cgilscuola.it/moratti/attuazione_legge53.htm

Capitolo 1

Il primo ciclo

1.1 TUTOR E PREVALENTE

Che cosa è cambiato

L'aspetto della controriforma morattiana più decisamente contrastato (per i suoi perversi effetti di gerarchizzazione ma soprattutto di rottura della collegialità e della corresponsabilità docente) da ben due anni era oggetto del confronto contrattuale cui il Ministero era stato costretto dalle Organizzazioni Sindacali (FLC Cgil in primis) in base a quanto previsto all'articolo 43 del CCNL vigente.

Il confronto ha trovato soluzione lo scorso luglio con la stipula di un accordo che ha disapplicato diversi commi del Dlgs 59, in particolare quelli riguardanti le funzioni e le prerogative del docente tutor, mandando definitivamente in soffitta questa figura.

L'accordo si è avvalso del potere affidato alla contrattazione dal Dlgs 165/01 che prevede che i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici siano disciplinati dalla contrattazione e qualora una legge, un regolamento o uno statuto introducano discipline del rapporto di lavoro, esse possano essere derogate da patti contrattuali e quindi non più applicabili.

È per l'appunto quel che è successo riguardo il tutor.

Le disapplicazioni dell'art. 7, commi 5, 6 e 7 (scuola primaria) e dell'art. 10 comma 5 (scuola secondaria di primo grado) del Dlgs 59/04 rendono inefficaci le norme che prevedevano di affidare ad un unico docente i compiti di tutorato degli alunni, di loro orientamento nella scelta delle discipline, di coordinamento delle attività educative, di cura dei rapporti con le famiglie e della documentazione del percorso formativo in tutte le scuole del primo ciclo dell'istruzione; nella primaria rendono inefficace la norma sulla prevalenza oraria a 18 ore di un docente e sull'obbligo di organizzare in conseguenza a questo l'assegnazione degli altri docenti alla classe.

Se sul versante giuridico gli effetti sono quelli di una sterilizzazione della norma che la rende improduttiva; su quello fattuale gli effetti sono quelli di una cancellazione.

L'accordo di luglio ha inoltre voluto ribadire che nulla è modificato rispetto a quanto previsto dal CCNL vigente in merito a funzione docente, profilo professionale e attività di insegnamento, per rimarcare che a tutti i docenti si applicano il medesimo profilo professionale, le medesime funzioni, il medesimo orario, i medesimi impegni verso gli alunni.

Possibili ricadute

Disapplicare le norme sul tutor previste dal Dlgs 59/04, è interamente riconsegnata alle scuole la decisionalità in merito all'organizzazione delle attività didattiche.

Il tutor non c'è, non è contemplato dal CCNL e non può sussistere alcun obbligo alla sua introduzione.

Nessun docente è obbligato o può essere obbligato a permanere nella stessa classe o con lo stesso gruppo di alunni per 18 ore settimanali.

L'assegnazione dei docenti alle classi da parte del dirigente scolastico non può essere vincolata dalla presenza di una figura principale attorno cui va ritagliata la prestazione di altri docenti.

La nuova situazione consentirà l'eliminazione del contenzioso all'interno dei Collegi Docenti e fra questi e la dirigenza scolastica, contenzioso che nel recente passato si è presentato spesso in termini molto pesanti.

Saranno le istituzioni scolastiche, in base alle prerogative loro affidate dal Regolamento sull'autonomia, a decidere le modalità organizzative che ritengono più opportune e adatte nelle loro specifiche realtà, come del resto è avvenuto negli anni precedenti la controriforma.

Nota bene

- La conclusione positiva dell'accordo di luglio e l'aver messo la parola fine all'ideologia del tutor sono una vittoria per quanti credono nei valori della responsabilità collegiale e della pari dignità professionale dei docenti. FLC Cgil ha sostenuto con forza questa posizione.

- Tra le modalità organizzative che le scuole possono adottare può essere contemplata la prevalenza oraria di un docente o l'affidamento ad uno di essi di compiti di coordinamento su specifici aspetti. Si tratta di decisioni autonome già previste dal Regolamento dell'Autonomia, non irreversibili, non obbligatorie e che non prefigurano l'instaurarsi di gerarchie o diversità di trattamento fra docenti.

1.2 LE INDICAZIONI NAZIONALI

Che cosa è cambiato

Il lungo processo di decentramento entro cui si colloca anche l'autonomia scolastica, definita con il DPR 275/99, prevede una diversa distribuzione di poteri e competenze rispetto a quelle centralistiche della precedente organizzazione statale.

Dunque al posto dei Programmi, il Ministro definisce un Regolamento che contiene i livelli essenziali delle prestazioni che ogni scuola deve garantire, cioè obiettivi, generali e specifici, discipline e attività che costituiscono la quota nazionale dei curricula e relativo monte ore annuale, orario obbligatorio annuale dei curricula, standard relativi alla qualità del servizio, indirizzi generali per la valutazione degli alunni (art.8 del DPR 275/99). Tale Regolamento viene sottoposto ad un preciso iter di consultazione. Le scuole poi, nella loro autonomia didattica e organizzativa, elaborano il curriculum adeguato al contesto scolastico di riferimento e al processo educativo.

Il ministro Moratti non ha rispettato l'iter regolamentare e ha imposto le Indicazioni Nazionali. Esse perciò non hanno validità giuridica, inoltre non hanno né sostenibilità scientifica e culturale, né validità democratica perché non sono il frutto di un confronto plurale e condiviso.

Con l'approvazione della legge n. 228 del 12 luglio 2006, che rinvia all'anno 2008 l'attuazione del decreto sul secondo ciclo, il problema delle Indicazioni Nazionali si pone soltanto per il primo ciclo, a cui si applica in via definitiva il decreto legislativo 59/04 che contiene, come allegato, le Indicazioni Nazionali.

Il ministro Fioroni, nel suo programma presentato in Parlamento il 3 luglio, come in tutte le altre dichiarazioni, ha più volte ribadito il valore del confronto democratico e dell'autonomia scolastica, annunciando di voler rimuovere tutti i provvedimenti in contrasto con il programma politico della coalizione, sostituendoli con altri provvedimenti più adeguati. Fra questi le Indicazioni Nazionali.

La Direttiva Generale sull'Azione amministrativa e sulla Gestione per l'anno 2006, registrata dalla Corte dei Conti in data 2 agosto, si propone infatti di definire i livelli essenziali delle prestazioni (obiettivo A13), dunque si propone di scrivere i Regolamenti sui livelli essenziali ai sensi dell'art. 8 del DPR 275/99, che dovranno sostituire in via definitiva le Indicazioni Nazionali.

Tutto bene dunque? No, perché la scrittura del Regolamento e la sua definizione come atto normativo, si snodano su un percorso lungo che prevede: il lavoro di una commissione che elabori la proposta e l'iter di consultazione istituzionale ai sensi della legge 53/03 stessa e del DPR 275/99. In questo percorso noi rivendichiamo un ampio coinvolgimento delle scuole stesse, luoghi colti e depositari di solide esperienze professionali, che in questi

anni hanno chiaramente espresso il proprio dissenso per il metodo e i contenuti scelti da Moratti.

Tutte operazioni che influiranno per almeno due anni scolastici. E' giusto che sia così perché siamo di fronte ad un'operazione complessa, ma la FLC ha più volte ribadito che ogni riferimento alle Indicazioni Nazionali va da subito esplicitato come non obbligatorio e vincolante. Pertanto, nella nota di agosto le Indicazioni Nazionali andavano esplicitamente sospese.

Obiettivo: restituire alle scuole la titolarità della scelta didattica e liberare la produzione dei libri di testo dal vincolo a strutturare i propri contenuti sulle Indicazioni Nazionali.

Spetta infatti alla responsabilità delle scuole definire continuità e discontinuità del processo didattico, in questa delicata fase di transizione.

Con la nota ministeriale del 31 agosto 2006 si fa richiamo all'autonomia scolastica per stabilire il rapporto fra competenze della scuola in materia di curriculum, piano dell'offerta formativa e Indicazioni Nazionali il cui carattere di provvisorietà segna la loro ulteriore debolezza, normativa oltre che contenutistica.

Possibili ricadute

A settembre dunque le scuole potranno progettare le attività didattiche per il prossimo anno scolastico con la certezza che non verranno violate le proprie prerogative nella scelta degli obiettivi e nella programmazione delle attività. Le Indicazioni Nazionali potranno costituire un documento di riferimento insieme ad altri che continuano a determinare il quadro normativo in vigore, senza costituire un vincolo.

Nota bene

L'autonomia metodologica e didattica offre tutti gli strumenti e la legittimità per organizzare in curricoli gli obiettivi generali del processo educativo che i colleghi docenti liberamente possono individuare ispirandosi ai Programmi del 1979 per la scuola media, del 1985 per la scuola elementare e agli Orientamenti del 1991 per la scuola dell'infanzia, mai abrogati e dunque pienamente legittimi, ancorché superati nella loro prescrittività di programmi scolastici.

Altrettanto vale per le metodologie di lavoro, in cui si esercita al meglio la libertà d'insegnamento e progettuale delle scuole, in continuità con le migliori pratiche didattiche.

La nota del 31 agosto 2006 e la direttiva del ministro di pari data, in modo esplicito e con enfasi, hanno riconosciuto i poteri dell'autonomia scolastica mentre citano la provvisorietà delle Indicazioni Nazionali indebolendone dunque gli effetti, anche se non hanno voluto riconoscere in modo esplicito la loro non prescrittività.

La FLC Cgil sarà impegnata nei prossimi mesi in una campagna attiva, nelle scuole, per rivendicare l'immediata cancellazione delle Indicazioni Nazionali.

1.3 IL PORTFOLIO

Che cosa è cambiato

Grazie al lavoro di FLC Cgil e a quello fatto dagli insegnanti che hanno saputo rivendicare spazi di autonomia e assumere responsabilità, sono cambiati tutti quei punti che avevamo contestato.

Nella Circolare n. 84 del 10 novembre 2005 il Portfolio nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione viene descritto come un contenitore articolato in tre sessioni:

- sessione A (obbligatoria e già strutturata) tra gli altri moduli contiene il documento di valutazione (scheda) e il modulo per la certificazione delle competenze;
- sessione B (obbligatoria e a struttura libera) contiene modelli e suggerimenti per la raccolta della documentazione delle attività e dei processi;
- sessione C (consigliata e a struttura libera) contiene la presentazione e la biografia dell'alunno.

Immediatamente dopo l'emanazione di detta circolare FLC Cgil è più volte intervenuta proponendo al Ministero di:

- eliminare dal documento di valutazione lì proposto (scheda) la parte riguardante la Religione Cattolica/ Attività Alternative (come prevede già il Testo Unico)
- far chiarezza su alcune ambiguità che generavano pericolose confusioni e ingerenze (garantire la privacy degli alunni, non "far passare" le Indicazioni Nazionali come unici riferimenti per l'individuazione degli obiettivi di apprendimento).

Inoltre FLC Cgil ha eccepito la non regolarità delle procedure seguite dal Ministro Moratti nel proporre, all'interno del Portfolio, sia la certificazione delle competenze sia la definizione degli obiettivi generali formativi e quelli specifici di apprendimento. Le ragioni dell'eccepire di FLC Cgil trovano fondamento nel Regolamento dell'Autonomia all'art.10, comma 3, dove si prevede che con decreto del Ministro (una circolare non basta!) vengano adottati nuovi modelli per le certificazioni, e all'art. 8 dove si afferma che il Ministro definisce gli obiettivi generali del processo formativo, gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni, gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee ed indirizzi generali, sentito il CNPI (di tutti questi passaggi -come dovrebbe essere ormai noto a tutti- non vi era ombra!). FLC Cgil aveva eccepito anche circa il fatto che la biografia dell'alunno è sfera delicata oltre che legata a dati sensibili e dunque non può essere priva di supporti regolamentativi come richiesto dal Garante.

L'azione di FLC Cgil e le ordinanze del TAR Lazio hanno portato, a febbraio 2006, i seguenti risultati:

- bloccata la raccolta di dati personali/biografici dell'alunno (punto b, sessione C);

- estromesso il giudizio di religione cattolica dal documento di valutazione (modello facente parte la sessione A, meglio conosciuto come scheda).

Tali risultati non sono mai stati chiaramente accolti dal Ministro Moratti al punto che la confusione era diventata molto pesante.

Il Ministro Moratti aveva invece accolto le obiezioni di FLC Cgil circa le modalità per la certificazione (modello della sessione A) e quindi quest'ultima era già stata cassata.

A giugno una nota del ministro Fioroni fa finalmente chiarezza e va nella direzione delle richieste sostenute con fermezza da FLC Cgil:

- la religione cattolica va valutata su foglio a parte
- la biografia dell'alunno è sospesa
- le scuole che nell'anno scolastico 2005/2006, nell'ambito della loro autonomia, hanno adottato il documento di valutazione (scheda) in vigore prima della CM 85 del 2004 sono "nel giusto"! (La CM 85 introduceva un fac-simile con riferimenti alle Indicazioni Nazionali e nel quale veniva inserita la valutazione della religione cattolica. Le schede erano da riprodursi da parte delle singole scuole.)

Possibili ricadute

In attesa che siano definiti tutti i percorsi previsti dall'art 8 (...obiettivi generali formativi e specifici di apprendimento...) e 10 (modelli per la certificazione delle competenze) del Regolamento dell'Autonomia, saggiamente, si torna alla "vecchia scheda"! Le scuole, ora, inequivocabilmente, per la valutazione degli alunni potranno avere a riferimento gli obiettivi formativi che responsabilmente decideranno di assumere e promuovere nel POF.

La Nota Ministeriale di avvio anno scolastico conferma infatti quanto sostenuto nella Nota già sopraccitata di giugno e va oltre: *"...tenuto conto del carattere provvisorio delle Indicazioni Nazionali e della circostanza che occorre procedere ad una complessiva revisione delle stesse...soccorrono fondate ragioni per suggerire di soprassedere dall'applicazione delle modalità di valutazione introdotte dal portfolio e di avvalersi dei modelli valutativi di cui al previgente ordinamento"*.

Nota bene

Ora diventa ancor più importante che i collegi esercitino la loro autonomia didattica, sostenuti da una adeguata formazione al proposito, considerato anche che la documentazione educativa, nel confermarne la forte significatività e propedeuticità ad una valutazione tesa al continuo miglioramento, viene riconsegnata alla responsabilità e alla professionalità docente.

1.4 GLI ANTICIPI NELLA SCUOLA INFANZIA

Che cosa è cambiato

La nefandezza dell'*anticipo* nella scuola dell'infanzia è stata debellata.

La Nota Ministeriale di inizio d'anno lo riporta chiaramente:

*"In assenza della definizione di nuove professionalità e modalità organizzative, condizione necessaria per l'attuazione dell'istituto degli anticipi, si è convenuto di non trattare tale tema in sede di sequenza contrattuale. Pertanto **mancano, allo stato, le condizioni che possono consentire a livello centrale l'adozione, in via generale, di provvedimenti autorizzativi sugli anticipi.**"*

Atti preliminari di questa Nota sono stati:

- La Legge n. 288 del 12 luglio 2006 di conversione del decreto "milleproroghe", varata a luglio 2006, che blocca l'andata a regime degli anticipi nella scuola dell'infanzia prevista altrimenti già da quest'anno
- l'accordo tra Aran ed Organizzazioni sindacali che, registrata la mancata definizione da parte del Ministero degli organici indispensabili per le nuove figure professionali, constata la mancanza di condizioni affinché questo argomento possa essere trattato in sede di Aran.

Si tratta di risultati ottenuti dal nostro lavoro, tenace e coerente.

Avevamo sostenuto da sempre questo obiettivo e, insieme all'associazione nazionale *gruppo nidi-infanzia* abbiamo anche lanciato un "*Appello per la difesa della qualità educativa*" per rivendicare il diritto dei bambini ad aver rispettati i propri ritmi di sviluppo in contesti educativi adeguati ed accoglienti. L'Appello è stato consegnato a luglio 2006 al Ministro corredato da numerosissime firme di sostegno.

Questi elementi hanno fatto sì che al MPI, finalmente, si siano resi conto che il diritto dei bambini più piccoli di avere contesti educativi accoglienti non può essere assolto con la demagogica proposta del ministro Moratti che ha blandito i genitori ed ha messo in grave difficoltà le scuole dell'infanzia, tradendo però, nei fatti, i diritti dei bambini.

Possibili ricadute

Il problema sociale dell'educazione e della cura dei bambini inferiori a tre anni non si riversa più sulla scuola dell'infanzia.

Ai bambini più piccoli vanno ora assicurati contesti educativi adeguati.

Nota bene

FLC Cgil sostiene da sempre che anche i bambini più piccoli dei tre anni abbiano il pieno diritto all'educazione ed alla formazione ed il diritto di essere inseriti in contesti educativi qualificati e quindi accoglienti. In ciò si condivide totalmente l'obiettivo che l'Unione Europea si è data a Lisbona in termini di

educazione all'infanzia. Tale obiettivo prevede che entro il 2010 sia garantita ad almeno il 17% dei bambini da zero a tre anni l'accoglienza in asilo-nido e per i bambini da tre a sei anni la garanzia di potersi inserire nella scuola dell'infanzia.

Per quest'ultima si prevede la generalizzazione qualitativa e quantitativa.

Va ricordato che tale obiettivo, se il ministro Moratti non avesse bloccato il D.M. 91/2001, avrebbe dovuto già essere raggiunto in questo anno.

Il nostro paese, grazie soprattutto al lavoro degli operatori, ha prodotto negli ultimi trent'anni una cultura educativa per l'infanzia che viene riconosciuta e richiamata ad esempio dalla comunità internazionale. Questo patrimonio non può essere disperso.

Per questo FLC Cgil ha respinto con forza il disegno di Moratti di rispondere con l'anticipo ai diritti educativi dei bambini più piccoli e rivendica un'offerta formativa *non anticipata*, bensì pertinente ed adeguata alla loro età. Tale offerta formativa che in primis deve essere assicurata dall'istituzione di più asili-nido può trovare realizzazione anche in edifici dove vi è già la scuola dell'infanzia. Il MPI, se intende affrontare il problema deve organizzare, come abbiamo sempre rivendicato, le cosiddette *sezioni primavera* e garantire risorse adeguate e, inequivocabilmente, tre irrinunciabili condizioni:

- piccoli gruppi di bambini
- insegnanti che responsabilmente intendono misurarsi in modo qualificato con tale esperienza
- strutture, arredi e materiali idonei.

1.5 GLI ANTICIPI NELLA SCUOLA PRIMARIA

Che cosa è cambiato

Gli anticipi nella scuola primaria vanno analizzati sotto due aspetti:

1) l'accesso alla prima classe.

Con l'anno scolastico 2006/2007 va a regime l'istituto degli anticipi nella scuola primaria così come definito dalla Legge 53/03. Oltre ai bambini che hanno compiuto i sei anni entro il 31 agosto, cioè, è consentita l'iscrizione alla prima classe anche a coloro che li compiranno nel corso dell'anno scolastico, entro il 30 aprile.

Il Ministero ha voluto con ciò ignorare il richiamo della Corte Costituzionale che nel luglio 2005 aveva segnalato la carenza della legge 53 nel non aver previsto nel merito l'espressione di un parere della Conferenza Stato-Regioni, per l'incidenza degli anticipi sull'erogazione complessiva dell'offerta formativa (di pertinenza delle Regioni) e sull'erogazione dei servizi connessi (a carico degli Enti Locali).

2) l'accesso alle classi successive alla prima.

Avviene previo superamento di un esame di idoneità da effettuarsi prima dell'inizio dell'anno scolastico (generalmente si svolge a giugno).

La CM 10/05 e la CM 777/06 hanno dettagliatamente precisato le date entro le quali i bambini provenienti da scuola paterna o privata devono compiere il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età per essere ammessi all'esame di idoneità alla seconda e alle successive classi della scuola primaria, adeguando tali date ai Decreti di fissazione delle date di iscrizione anticipata degli alunni alla scuola dell'infanzia e al primo anno della primaria.

In conseguenza a ciò, nel giugno scorso, bambini di 5 anni e mezzo hanno potuto sostenere gli esami di idoneità per la frequenza alla seconda classe. Il fenomeno è stato particolarmente rilevante nel Meridione del Paese, al punto che la questione è stata oggetto di un'interrogazione parlamentare.

La Nota del 31 agosto 2006, invece, smentisce le precedenti circolari perché frutto di un'interpretazione erranea delle norme.

Il Dlgs 59/04 ha infatti fissato le date per l'ammissione agli esami di idoneità dei soli alunni della secondaria di primo grado e non ha indicato in maniera chiara l'età di accesso per gli alunni della primaria. Gli esami di idoneità hanno dunque una disciplina diversa a seconda che si tratti di scuola secondaria di primo grado o di scuola primaria.

Nella primaria il permanere della previgente disposizione che consente di sostenere l'esame di idoneità alle classi successive alla prima deve avvenire in rapporto all'età ordinaria degli alunni.

Possono perciò essere ammessi all'esame solo gli alunni di età non inferiore a quella richiesta per la frequenza in via ordinaria delle medesime classi.

Possibili ricadute

Riguardo gli **anticipi nella prima classe**, l'iscrizione dei bambini nati entro il 30 aprile è volontaria, ma per le scuole è obbligatorio l'accoglimento della domanda di iscrizione, poiché la legge non prevede clausole o condizioni.

FLC Cgil ha chiesto al nuovo Ministro l'avvio di una dettagliata ricognizione che, partendo dalla precisa quantificazione del fenomeno, permetta di conoscere se gli inserimenti dei piccoli anticipatori sono stati accompagnati o meno dall'adozione di specifiche condizioni organizzative e strategie didattiche e quali ne sono stati gli esiti sotto il profilo del successo scolastico.

Per le **classi successive alla prima**, in conseguenza della Nota 31 agosto, vengono cancellati quelli che FLC Cgil ha denunciato come "anticipi degli anticipi".

Non viene però chiarito quali comportamenti devono assumere le scuole nei confronti degli alunni che già hanno sostenuto l'esame di ammissione, se essi potranno cioè essere ammessi alla frequenza.

Nota bene

FLC Cgil ha da sempre giudicato negativamente l'istituto degli anticipi che non rispetta tempi e diritti dei bambini/e e aumenta la complessità della gestione delle classi; ha giudicato ancor più negativamente l'accelerazione che si era voluta operare con il consentire la frequenza, dopo il superamento dell'esame di idoneità, delle classi successive alla prima a bambini più giovani di ben due anni rispetto a quelli regolarmente frequentanti.

Gli anticipi voluti dalla Legge 53/03 non sono serviti a frenare il ricorso alle cosiddette "primine", anzi ne hanno provocato l'aumento, con un ulteriore abbassamento dell'età dei bambini.

Anche se la legge non pone condizioni per l'accoglimento delle domande di frequenza dei bambini di cinque anni e mezzo, ogni scuola che li accoglie dovrebbe prestare particolare attenzione ad alcuni aspetti:

- un raccordo con la scuola dell'infanzia per la costruzione di curricula verticali in un'ottica di continuità (rende meno problematico il passaggio e può anche disincentivarlo);
- un rapporto di fiducia con i genitori, ai quali vanno rappresentati, senza allarmismi ma con chiarezza, i problemi che i bambini possono incontrare in caso di anticipo anche sul versante emotivo e su quello relazionale;
- criteri per la formazione delle classi che tengano conto dell'incremento di complessità derivante dagli anticipi;
- adeguamento del Pof e della didattica;
- monitoraggio sulle condizioni di inserimento e sugli esiti degli anticipi accolti negli anni precedenti.

In caso di presenza di bambini che in base alla circolare 777/06 hanno sostenuto e superato l'esame di ammissione ad una classe successiva alla prima, è consigliabile sospendere l'ammissione alla frequenza e rivolgere con tempestività quesiti in merito al MPI.

1.6 IL TEMPO PIENO E IL TEMPO PROLUNGATO

Che cosa è cambiato

Nel primo anno di applicazione della legge 53/2003, cioè l'anno scolastico 2004-2005, tramite il D.L.vo 59/2004 attuativo della stessa legge 53/2003, l'organico di Tempo Pieno e Tempo Prolungato è stato confermato nella stessa dotazione dell'anno scolastico precedente. Negli a.s. successivi, rimanendo fermo la dotazione organica al 2004-2005, non è stata consentita l'attivazione di classi aggiuntive di Tempo Pieno e Prolungato. E le scuole sono state indotte ad adottare lo "spezzatino" voluto dalla controriforma (ore curricolari + ore facoltative+ ore di mensa).

In generale le istituzioni scolastiche hanno fatto di tutto per salvaguardare il modello del Tempo Pieno e Tempo Prolungato che prevede tempo lungo e disteso, presenze e scomposizione della classe in gruppi, unitarietà del progetto educativo, pari dignità fra discipline curricolari ed integrative, valenza educativa del momento di mensa. Un modello che risponde ad istanze democratiche dal momento che la permanenza "lunga" a scuola con organico potenziato è funzionale alla crescita culturale ed educativa soprattutto delle fasce più bisognose della popolazione scolastica. Con le risorse a disposizione le istituzioni scolastiche hanno riproposto tale modello, la dove possibile, ma in realtà le nuove richieste di tempo "lungo" non sono state soddisfatte.

Il Ministro dell'Istruzione Fioroni, nella sua audizione alla Camera di fine giugno 2006, ha pronunciato parole inequivo che sulla volontà del nuovo Governo a proposito del Tempo Pieno e Tempo Prolungato: *" Tra gli impegni dell'oggi c'è il ripristino delle condizioni che consentano alle autonomie scolastiche di attivare il tempo pieno e il tempo prolungato.....lo spaccettamento del monte ore nella somma di attività diverse, determinato nella precedente legislatura, oltre a provocare rischi di privatizzazione familistica del curricolo, ha riproposto una divisione tra il tempo dell'istruzione e il tempo dei servizi che la scuola italiana aveva superato da trent'anni..."*

Ancor prima, con la Circolare sull'organico di fatto n. 45 del 9 giugno è stato dato un segnale di apertura sulla possibilità di attivare nuove classi di Tempo Pieno o Prolungato accogliendo una richiesta del sindacato.

Ora la Nota del Gabinetto del Ministro Prot.n.7265/FR del 31 agosto ribadisce quanto già contenuto nella Direttiva sull'azione amministrativa del Ministero emanata il 25 luglio circa la volontà di sostenere il tempo pieno e il tempo prolungato.

Possibili ricadute

Noi dobbiamo esercitare il massimo della vigilanza affinché le parole del Ministro siano realtà a partire dall'anno scolastico 2007-2008. L'attività di informazione delle scuole sull'offerta formativa alle famiglie finalizzata alle iscrizioni di fatto si avvia da ottobre-novembre 2006. Per quella data le

istituzioni scolastiche possono offrire alle famiglie il modello educativo-didattico del Tempo Pieno e del Tempo prolungato.

Nota bene

I Docenti, i Dirigenti Scolastici, gli Organi collegiali debbono impostare le prime discussioni di programmazione dell'offerta formativa sulla base della nuova prospettiva confermata nella Nota del Gabinetto del 31 agosto 2006 Prot.n.7265/FR, perché la questione del Tempo Pieno e Prolungato venga assunta dalle Amministrazioni scolastiche centrali e periferiche come fatto operativo utile per l'a.s. 2007-2008.

1.7 LINGUA STRANIERA, ED. TECNICA, ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA

Che cosa è cambiato

L'allegato C delle Indicazioni Nazionali adottate provvisoriamente, e mai diventate definitive, varate con il D.L.vo 59/2004, in attuazione della Legge 53/2003 di controriforma, ha ridotto le ore settimanali delle attività curriculari di tutte le discipline della scuola media, essendo stato ridotto il monte ore annuale complessivo di dette discipline da 990 a 891 ore. Di fatto le istituzioni scolastiche, seguendo le nostre indicazioni e le nostre lotte, hanno in larga misura confermato l'assetto orario di trenta ore, anche per utilizzare l'organico in dotazione, fornito infine, sempre delle stesse competenze.

Ma non sono mancate in moltissime situazioni le tensioni dovute all'abrogazione dell'Educazione tecnica con assorbimento per una sola ora nelle discipline scientifiche, alla riduzione delle ore di inglese e all'utilizzazione delle ore di strumento musicale per sostituirle con altre attività opzionali-facoltative con messa in discussione della stessa riforma del 1999 che aveva introdotto lo studio dello strumento musicale nelle scuole con specifico indirizzo.

Di fronte alle massicce proteste della FLC Cgil e delle istituzioni scolastiche il Governo precedente è corso ai ripari per rimediare in parte ai guasti provocati, sicché con l'art.25 del D.L.vo 226/2005, relativo alla controriforma del secondo ciclo, ha incrementato nella scuola media di un'ora settimanale l'insegnamento della lingua inglese e di un'ora l'insegnamento della tecnologia: *in conclusione le ore settimanali di inglese sono ridiventate tre e quelle di tecnologia sono diventate due*, per cui complessivamente le ore del curriculum obbligatorio ammontano ora a 29 settimanali (957 annuali), un'ora settimanale in meno del precedente curriculum.

Tutto ciò viene confermato dalla Nota del Gabinetto del Ministro Fioroni del 31 agosto 2006 Prot.n.7265/FR.

Tuttavia, con lo stesso art. 25 al comma 2 il Ministro Moratti ha dato facoltà alle famiglie di poter rinunciare alla seconda lingua comunitaria per aggiungere le sue ore (due) alla stessa lingua inglese (per un totale di cinque). Un pasticcio anche questo, che la nostra protesta, unita a quella dei Docenti di seconda lingua comunitaria, ha contrastato ottenendo la temporanea non applicazione della misura; infatti con la Circolare Ministeriale N. 93 del 23 dicembre 2005 sulle iscrizioni degli alunni il Ministro ha differito l'applicazione all'anno scolastico 2007-2008 (anno in cui si sarebbe dovuta avviare la controriforma del secondo ciclo).

La Nota del 31 luglio del Gabinetto del Ministro Fioroni conferma che *le due ore di seconda lingua comunitaria non sono disponibili per l'incremento delle ore di inglese*.

Per quanto riguarda i corsi ad indirizzo musicale di cui alla legge 124/99, il citato D.L.vo 226/2005 si è premurato di precisare che le ore di strumento musicale che si realizzano in tali corsi non possono essere inferiori al numero di ore previsto dall'ordinamento dei corsi stessi, per cui tali ore sono da sottrarre al numero delle ore opzionali facoltative.

Su tutte queste situazioni è successivamente intervenuto il D.L. 173 del 12 maggio 2006 convertito in legge il 12 luglio 2006. Esso prevede al comma 7 che l'organico della scuola media sia ancora impostato secondo il D.P.R. 782/82, cioè su 30 ore settimanali, fino al 2008-2009 e non più fino al 2006-2007 (scadenza prevista dal D.Lvo 59/2004). *Ciò consente la distribuzione oraria su 990 ore annuali e secondo la ripartizione disciplinare antecedente alla controriforma. Anche le attività di strumento musicale sono ricondotte all'ordinamento del 1999.*

Possibili ricadute

Le istituzioni scolastiche grazie soprattutto al citato D.L. 173 convertito in legge possono di nuovo impostare la programmazione e il POF con una distribuzione oraria basata su trenta ore curricolari settimanali (o trentatré con le sperimentazioni di ordinamento), dal momento che l'organico sarà attribuito sempre in base al D.L. 782/1982.

I Docenti, il Dirigente Scolastico, gli Organi collegiali sono nelle condizioni di impostare l'offerta formativa alle famiglie a partire dalle professionalità esistenti e dal quadro orario delle discipline pressoché ripristinato integralmente (29 ore su 30). *La terza ora di tecnologia può essere legittimamente recuperata grazie alla legge di proroga e al ripristino dell'unitarietà dell'offerta formativa* come recita la stessa Nota del Gabinetto del 31 agosto 2006

Nota bene

Ciò dovrà essere oggetto di dibattito fin dai primi collegi e dalle prime programmazioni, affinché sia da subito chiaro che l'offerta formativa, e ciò dovrà riguardare anche il tempo Pieno e Prolungato, da portare nel confronto con le famiglie per le iscrizioni dovrà partire da presupposti diversi da quelli del D.L.vo 59/2004, forti anche della nuova normativa sopra richiamata (non solo il D.L.vo 226/2005 sul ripristino delle 29 ore e sulle ore di strumento musicale, ma anche il comma 7 del D.L. 173 convertito in Legge il 12 luglio 2006 sulla dotazione organica) e della Nota del Gabinetto del Ministro del 31 agosto 2006.

1.8 LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Che cosa è cambiato

È noto che l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria non è stato introdotto dalla Moratti: il precedente ordinamento aveva stabilito l'insegnamento obbligatorio di una lingua comunitaria (inglese, francese, tedesco, spagnolo) a partire dalla classe seconda e per tre ore settimanali (DM 28 giugno 1991); diversi progetti mirati avevano poi garantito, alle scuole che ne facevano richiesta, fondi e/o organico per l'incremento di questa attività sin dalla prima classe e anche sin dall'allora scuola materna. Nel quinquennio della scuola elementare il monte ore complessivo ammontava così a 396 ore; ad esse potevano aggiungersene altre 99.

Il decreto 59/04 di attuazione della legge di riforma per il primo ciclo ha ridotto le lingue comunitarie alla sola lingua inglese (l'insegnamento delle altre lingue è consentito solo come prosecuzione nelle classi in cui era stato già avviato).

Il decreto 226/05 attuativo della legge 53 per il secondo ciclo all'art.25 e negli allegati D ed E ha introdotto modifiche anche per la scuola primaria in merito all'orario di insegnamento della lingua inglese e alla definizione degli obiettivi specifici di apprendimento per la stessa disciplina. Ha cioè modificato definitivamente le Indicazioni Nazionali allegate transitoriamente e illegittimamente al decreto 59/04.

Per la scuola primaria le norme derivate dal decreto 59 non hanno definito il quadro orario delle discipline, come invece fatto per la secondaria di primo grado. È perciò prerogativa delle istituzioni scolastiche decidere quante sono le ore da dedicarsi a ciascuna disciplina.

Dentro questo quadro flessibile, gli allegati del decreto sul secondo ciclo introducono invece la rigidità della quantificazione oraria per il solo insegnamento della lingua inglese. Il monte ore obbligatorio ammonterà nel quinquennio a 396 ore così suddivise: 33 nel primo anno, 165 nel primo biennio (seconda e terza), 198 nel secondo biennio (quarta e quinta). Considerandolo nel suo complesso, si tratta dello stesso identico monte-ore già previsto dalla normativa precedente la contro-riforma Moratti, distribuito però su cinque anni invece che sui quattro (dalla seconda alla quinta) per i quali era già previsto l'insegnamento obbligatorio di una lingua comunitaria.

La legge finanziaria per il 2005 (art. 1, comma 128) ha stabilito la formazione obbligatoria in lingua inglese per docenti della scuola primaria sprovvisti di specifiche competenze. L'obiettivo era quello di giungere al superamento della presenza degli insegnanti specialisti di inglese, formando nel biennio 2005/2006 14.200 docenti generalisti in grado di impartire anche l'insegnamento di inglese insieme a quello delle altre discipline.

Possibili ricadute

I percorsi di formazione previsti dalla Finanziaria per il 2005 sono stati avviati, ma si è ancora lontani dall'aver raggiunto l'obiettivo del superamento della presenza di insegnanti specialisti.

Per l'anno scolastico 2006/2007 gli organici relativi agli specialisti di lingua inglese sono stati calcolati tenendo a riferimento il quadro orario definito dagli allegati al Dlgs 226/05.

A ciascun insegnante specialista possono essere assegnate al massimo 7/8 classi per un orario complessivo di insegnamento non inferiore alle 18 ore settimanali.

Nota bene

Gli allegati al Dlgs 226/05 definiscono il monte ore obbligatorio; è facoltà delle singole scuole, se sussistono le condizioni interne di fattibilità, proporre nella loro offerta formativa un ampliamento di tale orario.

Le ore dedicate da ciascun docente specialista all'insegnamento dell'inglese non devono essere inferiori alle 18 settimanali.

Il completamento alle 22 non può avvenire su altre discipline curricolari, bensì su attività laboratoriali o di compresenza.

Resta in vigore la disciplina in base alla quale le ore di compresenza, se non programmate, possono essere impiegate per la sostituzione di colleghi assenti.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente distingue nettamente l'orario di insegnamento (art. 26) dall'orario per le attività funzionali (art.27).

Il Decreto 226/05 entro novembre 2008 può essere modificato. La FLC Cgil è impegnata a ottenere la revisione dell'art. 25 del decreto stesso e dei suoi allegati. Ciò al fine di consentire l'adeguata coerenza degli obiettivi che riguardano la lingua inglese con gli obiettivi che saranno definiti nella riscrittura delle future Indicazioni Nazionali, preannunciata a partire dalla Direttiva Generale del 25 luglio 2006.

1.9 L'AUTONOMIA E IL TEMPO SCUOLA

Che cosa è cambiato

Con il decreto legislativo 59/04 che definisce le norme generali, e quindi di competenza dello Stato, relative alla scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, si introducono regole per definire l'orario annuale delle lezioni, scomponendo il quadro orario complessivo in tante parti, diversamente finalizzate: un blocco centrale dedicato alle attività didattiche obbligatorie, una parte dedicata alle attività didattiche opzionali, una parte dedicata alla mensa e al dopo-mensa. Per la scuola dell'infanzia un tempo scuola che va da un minimo di 875 ore ad un massimo di 1700 ore.

La frequenza degli alunni a una sola parte o a più parti delle attività didattiche, è assoggettata alla scelta delle famiglie.

Direttamente collegate all'orario di funzionamento, sono, con tutta evidenza, le consistenze di organico. Infatti è facile supporre che un "orario spezzatino" di questo tipo fosse destinato a produrre un risparmio di organico. Ad oggi però e fino a tutto il 2006/07, il decreto prevede una fase di transizione in cui l'organico è attribuito, alla scuola primaria, per un numero di 30 ore settimanali, alla scuola secondaria di I grado, secondo i criteri fissati nel DPR 782/82. per quanto riguarda la scuola dell'infanzia non è mai stato previsto un potenziamento dell'organico laddove la scuola fosse chiamata a garantire 1700 ore.

La competenza a definire il monte orario dei curricoli è dello Stato, secondo la ripartizione dei compiti definita dal Titolo V della Costituzione, e rientra nel novero dei contenuti che il Regolamento sui livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 275/99, deve scrivere e approvare secondo un preciso iter di consultazione istituzionale.

E' competenza delle scuole modulare poi l'orario annuale sulle discipline e sui periodi, avvalendosi dei poteri che l'autonomia organizzativa e didattica attribuisce loro.

Tali prerogative sono però state violate dal D.lgs 59/04 perché, suddividendo l'orario annuale in moduli predefiniti didatticamente, interferisce nelle scelte didattiche delle scuole.

Con il cambio di legislatura, appaiono alcuni segnali positivi nelle dichiarazioni del Ministro, che alludono a una impostazione culturale del tutto differente da quella precedente: nel suo intervento alla Camera del 26 giugno, il ministro Fioroni dichiara esplicitamente che *"lo spaccettamento del monte-ore nella somma di attività diverse...oltre a provocare rischi di privatizzazione familistica del curricolo, ha riproposto una divisione tra il tempo dell'istruzione e il tempo dei servizi che la scuola aveva superato..., mortificando le prerogative e le responsabilità dell'autonomia scolastica..."*.

La Nota del 31 agosto 2006, nel capitolo "Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche", contiene una chiara indicazioni sulla unitarietà dell'orario scolastico, la cui organizzazione, insieme alla suddivisione dei relativi compiti didattici, spetta unicamente alla scuola autonoma.

Possibili ricadute

Nelle scuole, l'impostazione delle attività e la loro suddivisione settimanale nel quadro orario non sarà più dunque assoggettata al criterio distintivo della obbligatorietà e della facoltatività delle discipline, distinzione che interferiva nell'autonomia didattica e organizzativa delle scuole imponendo un criterio didattico con una norma dello Stato e con in più il rischio di una implicita gerarchizzazione delle discipline, soprattutto nella secondaria.

Naturalmente ogni scuola può, liberamente, programmare le proprie attività secondo l'articolazione che meglio si attaglia ai suoi obiettivi e al suo progetto didattico, scegliendo, se lo ritiene opportuno un'area di opzionalità, ma senza nessun vincolo. L'unico vincolo a cui deve assoggettarsi è quello imposto dall'organico che le viene attribuito.

Nota bene

La riduzione del tempo scuola, che il D.lgs 59/04 introduceva, scardinava modelli scolastici consolidati e comprometteva dunque anche la didattica. Il tempo pieno e il tempo prolungato non avrebbero retto a lungo ad un intervento devastatore che ne mortificava l'ispirazione abbassandone la qualità.

Gli sforzi compiuti in questi anni per garantire comunque un'offerta formativa di qualità sono il risultato della forte motivazione dei docenti che hanno sostenuto un impegno spesso gravoso.

Capitolo 2

Il secondo ciclo

2.1 IL DECRETO SUL SECONDO CICLO

Che cosa è cambiato

L'attuazione del decreto sul secondo ciclo n.226/2005 (attuativo della legge 53/2003) è stata rinviata all'anno scolastico 2008-09. Il rinvio è disposto al comma 8 dell'art. 1 della legge n. 228 del 12 luglio 2006 di conversione con modificazioni del decreto legge n. 173 del 12 maggio 2006.

E' questo praticamente il secondo rinvio dell'attuazione: il primo era contenuto nello stesso decreto 226/05, che prevedeva l'attuazione non già per il 2006-07 ma per il 2007-08 in ottemperanza alla richiesta avanzata all'allora Ministro dell'Istruzione Moratti dalla Conferenza Stato – Regioni.

Nel merito del testo del decreto rinviato è nota la posizione contraria della FLC Cgil , soprattutto per l'impianto segregazionista che deriva dalla separazione tra licei e istruzione e formazione professionale e per tutta una serie di implicazioni ordinamentali, organizzative e didattiche che rivelano un'ispirazione classista del modello scolastico.

Ma al di là di ogni considerazione sul testo del decreto, il rinvio si è reso necessario di fronte alle numerose incertezze che gravavano sull'attuazione e solleva le scuole dalla preoccupazione di doversi attrezzare per far fronte ai nuovi modelli previsti dagli OSA e dai piani orari allegati al decreto, "attrezzatura" che inevitabilmente avrebbe dovuto essere prevista fin dal 1 settembre 2006.

Precedentemente al decreto 226/05 il nuovo Ministro della Pubblica Istruzione Fioroni aveva provveduto a sospendere il decreto n.775/06 sulla sperimentazione del secondo ciclo. Infatti se già col Ministro Moratti l'attuazione del secondo ciclo era stata rinviata di un anno, era però possibile per le scuole "innovare" i propri corsi sulla base di un'applicazione "anche parziale" (sic!) delle nuove disposizioni.

Il decreto ministeriale n. 4018/FR del 31 maggio 2006 dispone invece la sospensione di questa "innovazione" e che le scuole continuino ad adottare i vecchi modelli e orari col criterio dell'autonomia di ciascuna scuola.

Tutte queste misure sono state richiamate nella Nota Ministeriale di inizio d'anno.

Possibili ricadute

In conseguenza di questo rinvio al 2008-2009 non vi sono allo stato attuale disposizioni prescrittive che implicino un impegno obbligatorio anche solo di programmazione in merito agli ordinamenti previsti dal DM 226. In particolare si allontana l'urgenza di approntare attività di orientamento rivolte alla scuola media in relazione ai modelli previsti dalla legge 53/2003 per il secondo ciclo. Nuovi piani orari, nuovi licei, indirizzi, settori o percorsi (tanta e imprecisa era la dovizia di termini usati), orari obbligatori, opzionali, facoltativi, a scelta o non a scelta dello studente, ultimi anni propedeutici ai corsi universitari, campus ecc. sono tutti elementi su cui dovrà ancora esercitarsi la potestà

decretativa del Ministero della Pubblica Istruzione se non addirittura quella legislativa del Parlamento.

Nello stesso tempo Governo e probabilmente anche il Parlamento dovranno intervenire per cambiare in toto o in parte la legge in questione e/o i suoi decreti applicativi.

Nota bene

Anche avventurarsi sul terreno di questo modello di scuola o su terreni contigui ancorché parziali in forza delle prerogative dell'autonomia scolastica non ci pare consigliabile dal momento che non è ancora chiara la profondità che avrà la ridefinizione del tutto. Il rischio è in sostanza quello di esaurire le energie professionali e le già poche risorse disponibili per sperimentare cose che non hanno futuro.

2.2 PERCORSI FORMATIVI SPERIMENTALI TRIENNALI

Che cosa è cambiato

I percorsi formativi sperimentali, scaturiti dall'accordo Stato Regioni del 19 giugno 2003, prevedono la possibilità di organizzare percorsi triennali di istruzione e formazione professionale che affiancano i percorsi di istruzione statali e quelli di formazione professionale regionale tradizionali.

L'obiettivo era di recuperare giovani adolescenti che, in assenza dell'obbligo a 15 anni, perché abrogato dalla Legge 53/03, non si sarebbero più iscritti a scuola. Nonostante si sia concluso il triennio, tali percorsi proseguiranno ancora per il nuovo anno scolastico come canale formativo, sperimentale, alternativo ai percorsi di istruzione e di formazione professionale.

Nel corso dell'anno 2005/06 un accordo tra Regioni e Province autonome ha previsto il riconoscimento reciproco dei titoli in uscita. In questo modo le Regioni e le Province autonome hanno tentato di superare la frammentazione istituzionale che ha caratterizzato questa tipologia di percorsi. Rispetto agli anni precedenti non ci sono stati quindi cambiamenti fondamentali nella loro strutturazione, mentre va segnalato che nemmeno l'applicazione a regime degli standard nazionali formativi minimi ha permesso di superare le problematiche presenti negli anni precedenti.

Le risorse messe a disposizione dal Ministero, già limitate, sono state distribuite su di un numero maggiore di corsi per l'andata a regime del triennio, con grosse difficoltà amministrative per la realizzazione dei corsi stessi.

La recente Direttiva Generale del Ministero dell'Istruzione del 25 luglio 2006, da applicare per il nuovo anno scolastico, invita a proseguire e incentivarne la sperimentazione anche con reti sul territorio per una integrazione tra istruzione tecnica, istruzione professionale e formazione professionale.

Possibili ricadute

Nonostante la definizione nazionale degli standard formativi minimi e l'intesa del riconoscimento del titolo finale tra le Regioni, la frammentazione organizzativa sul territorio continua a determinare il basso profilo curricolare che comunque questi percorsi registrano.

Permane il fallimento dell'obiettivo del recupero degli abbandoni scolastici; inoltre il tasso di bocciature è del tutto simile a quello dei percorsi scolastici tradizionali. Con questi percorsi i problemi si sono aggravati: un'ulteriore grave differenziazione delle persone sul piano dei diritti, visto anche che parte del

finanziamento dei corsi dipende dalle Regioni, il che produce un'ulteriore frantumazione del sistema nazionale.

La confusione, già regnava sovrana, ma aumenterà ancora di più con l'applicazione della nuova Direttiva ministeriale, infatti se ad oggi si poteva trovare in una scuola questa tipologia di percorsi accanto a quelli tradizionali per il nuovo anno si ipotizzano ulteriori e nuove forme di sperimentazioni di percorsi.

Nota bene

Il problema degli abbandoni dei giovani dai percorsi scolastici non ha trovato conforto in queste sperimentazioni; le sfide di una società sempre più complessa e globale non possono essere affrontate con metodi così approssimativi. Il problema può e deve essere immediatamente preso in carico da questo governo con l'innalzamento dell'obbligo scolastico a sedici anni a partire dall'anno scolastico 2007/2008.

C'è la necessità di consolidare un sistema scolastico nazionale che garantisca l'istruzione immediatamente almeno fino a 16 anni.

I percorsi sperimentali triennali per il nuovo anno scolastico 2006/07 devono essere quindi intesi solo come ponte verso un percorso scolastico obbligatorio a 16 anni che preveda un rafforzamento delle conoscenze anche per gli alunni scolasticamente più deboli.

Non va inoltre dimenticato che si tratta di percorsi sperimentali, che come tali devono essere deliberati dagli organi collegiali.

Se assunti nella programmazione dell'offerta formativa, è importante che la scuola rivendichi un ruolo prevalente in questi percorsi.

Ad esempio, anche in attesa dell'innalzamento dell'obbligo scolastico, si potrebbe stabilire una maggiore prevalenza del curriculum scolastico rispetto alle ore da destinare alla formazione professionale.

Si consentirebbe così a questi ragazzi di scivolare agevolmente nei corsi scolastici nel caso di immediato innalzamento dell'obbligo a 16 anni.

2.3 ESAME DI STATO

Che cosa è cambiato

Il 4 agosto u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di legge di Riforma degli Esami di Stato. Rispetto alla formula introdotta dal Ministro Moratti, che ricorreva a commissioni tutte interne con rischi impliciti per il valore legale del titolo di studio e che produceva un'inutile ripetitività delle valutazioni già svolte, le principali novità riguardano:

- La composizione delle Commissioni esaminatrici, formate da 3 docenti interni, 3 docenti esterni e un Presidente: questi ultimi agiranno su due classi per un numero massimo di candidati pari a 70 (35 per classe).
- Il ripristino del giudizio di ammissione a cura del consiglio di classe che dovrà tenere conto dell'idoneità del candidato a sostenere l'esame e del "saldo" dei debiti.
- L'obbligo per i cosiddetti ottisti (studenti con la media dell'8 nella penultima classe, che dà l'accesso diretto all'esame senza frequentare la classe terminale, fenomeno diffuso nelle scuole paritarie) di produrre anche la media almeno del 7 nei due anni precedenti.
- La previsione che la seconda prova per gli istituti tecnici, professionali, d'arte e i licei artistici possa essere anche di elaborazione tecnica e progettuale e per questo possa occupare più di un giorno.
- La graduale applicazione di un peso maggiore per il curriculum del candidato, che passerà da 20 a 25 punti, nella valutazione complessiva dell'esame: rimangono inalterati i punti delle prove scritte, mentre il colloquio passa a 30 punti.
- La possibilità per le persone provenienti da Paesi non appartenenti all'U.E. e che non abbiano frequentato l'ultimo anno di scuola, di sostenere l'esame di stato alla stessa stregua dei candidati privatisti, tenendo conto degli studi fatti nel paese di provenienza e semplificando il percorso per il loro riconoscimento formale.
- Una delega al Governo che dovrà emanare decreti legislativi per realizzare nell'ultimo semestre del quinto anno attività di orientamento universitario, con la partecipazione di docenti universitari; un più stretto raccordo tra scuola ed università; un riconoscimento del punteggio d'esame ai fini dell'ammissione all'università; forme di incentivazione e criteri di certificazione dell'eccellenza, alle quali sono destinati complessivamente 5 milioni di euro.
- Abrogazione della predisposizione da parte dell'Invalsi della terza prova ai fini della valutazione (che a quel punto non poteva che essere basata sui risultati degli alunni)

Quest'ultimo provvedimento risulta però al momento parzialmente contraddetto dalla Direttiva Invalsi per 2006-2007 che prevede la predisposizione della terza prova per i soli istituti tecnici e professionali a fini non meglio chiariti.

Il disegno di legge viene citato anche nella Nota Ministeriale di inizio d'anno e nella Nota di indirizzo che l'accompagna. In quest'ultima il Ministro dichiara di voler estendere anche all'IFTS le attività di orientamento su cui opererà la delega contenuta nel disegno di legge stesso.

Possibili ricadute

Complessivamente l'esame di stato riacquista il suo valore di certificazione finale di un percorso di studi, recuperando appieno il valore legale del titolo e uscendo dalla ripetitività rituale dei compiti in classe e delle prove orali a cui l'aveva condannato la scelta dei commissari tutti interni.

Nota bene

La FLC Cgil ha sempre condiviso l'idea che bisognasse rimettere mano alla materia, visto il vicolo cieco in cui le misure Moratti-Tremonti avevano introdotto l'esame e condivide perciò il senso dell'operazione a patto che si abbia presente che questa è una soluzione provvisoria la cui sistemazione definitiva potrà avvenire quando sarà chiarita la sistemazione del secondo ciclo e la sua relazione con il sistema universitario, fermo restando che il titolo di Stato resta pregiudiziale e preliminare a qualunque procedura di ammissione universitaria o comunque successiva. Comunque chiederemo che nell'iter si introducano modifiche. In particolare:

- Il giudizio di ammissione non può essere determinato in maniera automatica, come esito della sola somma di voti. L'esame di stato costituisce di per sé momento formativo e di crescita ed è quindi una chance che va offerta a tutti gli studenti che abbiano frequentato positivamente il corso di studi. Questo giudizio non coincide sempre ed esclusivamente con la piena sufficienza in tutte le materie. Inoltre un giudizio di ammissione va previsto anche per i candidati esterni, altrimenti questi risulterebbero inspiegabilmente avvantaggiati rispetto agli interni.
- E' opportuno indicare, delimitandoli, i campi disciplinari su cui si svilupperà la terza prova, che al momento risulta troppo estesa per un verso e dispersiva per l'altro.
- Va esteso a tutti gli studenti il riconoscimento formale dell'esito dell'esame, ovviamente differenziato sulla base del voto conseguito, ai fini dell'ammissione all'Università.
- In merito ai risvolti finanziari del provvedimento, va prevista una posta di bilancio apposita per il finanziamento delle spese per gli esami delle scuole paritarie, che non devono più pesare ed essere contabilizzate nelle già scarse risorse delle scuole statali.
- I candidati privatisti, trattandosi di esame di Stato ed avendo le scuole paritarie solo una delega statale per i propri iscritti, devono svolgere gli esami esclusivamente presso le scuole statali.

- Alla presidenza delle commissioni parimenti ai docenti universitari va prevista la possibilità che ci siano anche docenti AFAM (Accademie e Conservatori).

2.4 L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Che cosa è cambiato

L'alternanza scuola –lavoro viene introdotta dalla legge 53/03 art. 4; prevede che gli studenti tra i 15 e 18 anni possano frequentare l'intera formazione in alternanza.

Per la sua realizzazione sono previsti accordi tra le singole istituzioni scolastiche e le imprese.

Il decreto attuativo n.77 del 15 aprile 2005 definisce l'alternanza quale modalità didattica, ma le condizioni organizzative previste dal decreto stesso la configurano quale percorso a se stante. L'applicazione del decreto in forma sperimentale per il precedente anno scolastico, permane tale ancora per 18 mesi. La Legge 228/06 del 12 luglio scorso, infatti, ha prorogato la scadenza, prevedendo quindi anche la possibilità di modifica del decreto stesso.

Nel 2005/06 sono stati stipulati una miriade di protocolli d'intesa nazionali tra il Miur ed associazioni datoriali per promuovere e sostenere modalità sperimentali di raccordo tra le scuole e le realtà produttive ed imprenditoriali.

L'impegno certosino del precedente Ministro nel firmare le più varieguate intese a livello nazionale ha prodotto a livello territoriale una grande confusione sul ruolo degli USR e delle scuole nella realizzazione dei progetti sull'alternanza.

A livello territoriale, molto spesso, gli USR hanno sottoscritto accordi locali e indetto procedure di bandi e selezione di progetti sull'alternanza senza alcuna chiarezza e trasparenza, senza nessun vero coinvolgimento e partecipazione delle scuole interessate.

Sulla ripartizione dei finanziamenti disponibili da parte del Ministero, in un recente incontro, il vice-ministro Bastico ha prospettato l'ipotesi di considerare come alternanza scuola-lavoro anche le attività di terza area delle classi quarte e quinte degli istituti professionali, che certamente rispondono alle medesime caratteristiche e in più sono curricolari.

Come si ricorderà, su questo capitolo il precedente Ministro aveva ridotto i finanziamenti al lumicino e solo l'intervento di fondi di riserva, peraltro insufficienti, di alcune Regioni ha permesso con fatica di garantire la legalità dei percorsi post-qualifica degli istituti professionali di stato.

Possibili ricadute

Nelle scuole le esperienze didattiche di alternanza, in questi ultimi cinque anni sono state del tutto variegatae, a volte contrapposte o del tutto prive di valenza formativa, piene in alcuni casi di lavoro nero. C'è quindi la necessità di segnare una chiara e netta discontinuità con la fase precedente.

Nel confermare che l'alternanza può costituire una metodologia didattica che valorizza l'aspetto formativo dell'esperienza pratica, va ribadito che essa si configura quale ulteriore metodologia di acquisizione delle conoscenze e competenze previste dai percorsi di istruzione e formazione, e non costituisce un ulteriore canale formativo.

L'alternanza può essere utile a:

- promuovere e sostenere, nel rispetto dei principi dell'autonomia scolastica e della libertà della ricerca e dell'insegnamento, un piano strategico per favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra le scuole ed il sistema imprenditoriale. Piano strategico individuato dalla scuola nei tempi, modi e contenuti per far entrare la cultura del lavoro nel piano formativo.
- rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione dell'istruzione e della formazione così come richiesto dagli standard europei.

Nota bene

Si tratta (come previsto dallo stesso decreto 77/05) di definire a livello nazionale gli standard qualitativi e una corretta quantificazione oraria in modo che l'alternanza non si confonda con il tirocinio o con il lavoro vero e proprio. E' necessario anche definire con chiarezza la responsabilità della scuola e le procedure di valutazione e certificazione. Restano anche aperti diversi problemi di gestione legati alla mancata costituzione del Comitato Nazionale.

Si ritiene necessaria una procedura concertativa con le parti sociali e con le Regioni che garantisca non solo omogeneità sul territorio nazionale ma anche un adeguato monitoraggio dei progetti realizzati con conseguente raccolta dei dati relativi all'attuazione dei medesimi;

E' necessario un approfondimento dei temi dell'equivalenza formativa e della certificazione delle competenze, anche in attesa dell'istituzione del modello di certificazione delle competenze e per il riconoscimento dei crediti previsto dagli artt. 3, comma 3, e 6 dello stesso D.L. 77.

Va ricordato e sottolineato che l'alternanza, avendo una valenza ad oggi sperimentale per poter essere applicata nella scuola, deve seguire la procedura normativa applicata a tutti gli altri progetti, quindi i progetti di alternanza devono essere approvati dagli organi collegiali.

Non può essere calata dall'alto, gli stessi accordi d'intesa con le associazioni datoriali territoriali devono avvenire solo dopo che la scuola ha individuato le esigenze formative dell'utenza scolastica e ne ha definito il progetto formativo.

Capitolo 3

***Formazione
Diritto-dovere
Valutazione***

3.1 LA FORMAZIONE INIZIALE E IL RECLUTAMENTO

Che cosa è cambiato

La formazione iniziale dei docenti, che si iscrive dentro un processo più ampio di revisione dei percorsi universitari e accademici avviati con le leggi 509/99 e 508/99, e successivamente modificati con la ...era stata originariamente fissata in un percorso differenziato fra scuola primaria e secondaria, che prevedeva la frequenza di un corso di laurea quadriennale per la scuola primaria e di una scuola di specializzazione biennale post laurea per la scuola secondaria.

L'art. 5 della legge 53/03 ha introdotto invece una laurea magistrale per tutti i docenti e un diploma accademico di secondo livello per i docenti di materie artistiche, il cui percorso è articolato in una laurea triennale e in un biennio di specializzazione abilitante.

Il Decreto legislativo n. 227, attuativo dell'art. 5 della legge 53/03, è stato approvato in via definitiva il 17 ottobre 2005, e pubblicato sulla G.U. il 4 novembre 2005, dopo numerose stesure e modifiche anche sostanziali.

il decreto presenta molti punti controversi e che noi non condividiamo, sotto il profilo giuridico, culturale, professionale e sindacale. Essi riguardano gli aspetti della formazione, ma anche le nuove norme sul reclutamento dei docenti, che non convincono in molti punti, a partire dalle condizioni giuridico economiche "dell'anno di applicazione" e soprattutto non fissano in alcun modo norme transitorie per l'assunzione delle migliaia di precari che già affollano le graduatorie concorsuali.

Il decreto legislativo 227/05, quantunque entrato in vigore a novembre 2005, non è immediatamente applicabile in quanto rimanda ad ulteriori decreti ministeriali la completa definizione del quadro normativo necessario a consentire l'avvio dei corsi.

I tempi di preparazione dei decreti ministeriali però si sono protratti molto e dunque si è reso opportuno già per il ministro Moratti, nel mese di Aprile, emanare il DM 12 aprile 2006 che detta le norme per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno 2006/07, avviando con ciò il settimo ciclo SSIS.

Il DM n. 51 del 30 giugno 2006 poi completa il quadro dettando la proroga delle utilizzazioni, presso le università, dei docenti supervisor di tirocinio.

Con il cambio di legislatura, nell'ambito dell'operazione "cacciavite", annunciata dal nuovo ministro, viene approvata la Legge 228 del 12 luglio 2006, che proroga di ulteriori 18 mesi la possibilità di apportare modifiche e integrazioni al decreto 227/05. L'art. 2 della legge 53/03 aveva fissato tale possibilità entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, cioè il 4 aprile 2007, con la nuova legge di luglio 2006, tale termine si sposta al 4 novembre 2008.

Possibili ricadute

La formazione iniziale dei docenti si rivela essere un processo incompiuto, avviato già nei primi anni '90, che dopo un quindicennio non trova ancora la sua forma definitiva.

Il punto a capo imposto dal ministro Moratti ha impedito che andasse a regime un processo avviato, che poteva dare certezza di prospettiva ai nuovi docenti, una volta superate le distorsioni e gli errori che quel processo conteneva e che si erano evidenziati nella pratica.

Le ricadute, negative, riguardano principalmente i docenti precari che, ancora per molto tempo, dovranno subire gli effetti negativi di un sistema che non ha regole né efficaci né durature per governare l'accesso dei docenti e produce un aumento indiscriminato di aspiranti forniti di abilitazione che complicheranno molto la messa a regime di qualunque riforma.

Ma anche la qualità della scuola, potrà risentirne: infatti l'aspetto della formazione iniziale dei docenti, viene sempre più identificato come risorsa strategica per innovare, qualificare, riformare i processi educativi.

Nota bene

Se vogliamo vincere la sfida dell'inclusione, in una scuola veramente di tutti e per tutti, se vogliamo che la scuola giochi un ruolo decisivo per il decondizionamento sociale rispetto alle disuguaglianze di partenza che penalizzano tanti ragazzi, dobbiamo mettere i docenti nelle condizioni migliori per affrontare e vincere questa sfida.

La centralità dell'apprendimento, che fa perno su una didattica attiva e non trasmissiva, è uno dei pilastri su cui si gioca un nuovo ruolo professionale per i docenti, così come un uso delle discipline più trasversale e orientato a costruire competenze solide e fondate, devono costituire i cardini di una formazione docente finalizzata a questo e non ad un accumulo di conoscenze disciplinari.

3.2 DIRITTO-DOVERE, OBBLIGO SCOLASTICO E OBBLIGO FORMATIVO

Che cosa è cambiato

La legge di conversione (n. 228 del 12 luglio 2006) del cosiddetto decreto "milleproroghe" (n.173 del 12 maggio 2006) ha, tra le altre cose, disposto la proroga del decreto sul diritto-dovere (DLvo 76 del 15 aprile 2005).

La cosa è richiamata espressamente nella Nota Ministeriale di inizio d'anno.

Di cosa si trattasse lo abbiamo ripetutamente specificato: il diritto dovere, formula voluta dal precedente governo, sostituisce l'obbligo scolastico, che viene stemperato in una generica assicurazione del diritto all'istruzione e alla formazione per 12 anni. Per formazione si intende non solo la scuola e la formazione professionale ma anche l'apprendistato, così come oggi questo si presenta, senza nessuna formazione garantita al di fuori di quella che è in grado di fornire l'azienda.

In prima applicazione tuttavia questi anni non sono 12 ma solo 10, portati a 11 dal decreto 226/05 relativo al secondo ciclo, che stabilisce che dall'anno scolastico 2006-2007 il diritto dovere sia applicato fino alla terza classe della scuola secondaria superiore (corrispondente all'età di 17 anni). L'applicazione di questa prima estensione quindi non coincide con l'attuazione del secondo ciclo, originariamente prevista per il 2007-08 e poi rinviata al 2008-2009, e quindi è da ritenersi del tutto operante.

L'obbligo scolastico tuttavia fa parte dell'enunciato costituzionale "per almeno otto anni" (art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana) e quindi, non essendo stata modificata in questa parte la Costituzione, è ancora pienamente operante fino al 14° anno di età dell'alunno.

Nello stesso tempo la Legge 53/2003 prevedeva che fino all'andata a regime del secondo ciclo rimanesse in vigore l'obbligo formativo previsto dall'art.68 della legge 17 maggio 1999 n. 144 fino al 18° anno di età.

Possibili ricadute

Siamo di fronte a tre regimi parzialmente sovrapposti. Con una buona dose di semplificazione giuridica si può dire che dai 6 ai 14 anni l'alunno si trova sotto regime di obbligo scolastico, dai 14 ai 17 sotto quello di diritto dovere, dai 17 ai 18 sotto quello di obbligo formativo.

A questi tre regimi corrispondono diverse possibilità: dai 6 ai 14 anni è inequivocabile che si tratti di scuola (primaria e secondaria di primo grado), dai 14 ai 15 anni la possibilità si estende oltre la scuola secondaria di secondo grado alla formazione professionale e ai cosiddetti percorsi triennali, dai 15 ai 18 a queste tre possibilità si aggiunge l'apprendistato.

Allo stato attuale tutta la validità dell'apprendistato ai fini dell'acquisizione di titoli scolastici, ancorché enunciata nelle leggi 53/03 e 30/03, è rimasta inattuata. E, mentre l'alternanza scuola-lavoro è in realtà un percorso sostanzialmente scolastico con poche settimane di stages esterni (ma, per

come è stata presentata, con il rischio di configurarsi come un altro percorso ancora), i percorsi triennali conservano ancora tutta la loro provvisorietà.

Nota bene

La situazione è perciò molto confusa e richiederà una serie di chiarimenti innanzi tutto nel merito degli specifici percorsi previsti. Soprattutto però richiederà una semplificazione.

Ricordiamo che la FLC Cgil ritiene che fino a 16 anni l'obbligo debba essere scolastico e che questo sia solo la prima tappa per un successivo innalzamento dell'obbligo di istruzione a 18 anni.

Nelle sue enunciazioni di inizio d'anno il Ministro Fioroni ha più volte ribadito l'intenzione di procedere ad un innalzamento dell'obbligo "di istruzione e formazione" a 16 anni. Questo, in assenza dell'abrogazione della norma sul diritto dovere, di per sé non risolverebbe in toto il guazzabuglio nominalistico (che rimarrebbe per il periodo 16-18 anni), ma almeno fino a quell'età chiarirebbe nei fatti la "prevalenza" del carattere obbligatorio della frequenza. Ma il continuo richiamo a un non meglio precisato dualismo consistente in "istruzione e formazione", così come contenuto nella nota di indirizzo allegata alla Nota Ministeriale di inizio d'anno, se non meglio precisato in seguito, non risolve affatto il problema dell'innalzamento dell'obbligo scolastico fino a 16 anni, così come previsto negli obiettivi programmatici della FLC Cgil.

3.3 SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE (INVALSI)

Che cosa è cambiato

Dopo la sua riorganizzazione a seguito di quanto disposto dalla legge 53/03, l'Invalsi ha accentrato le proprie attività soprattutto nel campo della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della valutazione di sistema, in applicazione delle direttive impartite annualmente dal Ministro dell'Istruzione. Tali operazioni sono state fortemente criticate sia dal mondo accademico che dalle scuole.

Diffuso è inoltre il timore che queste modalità di rilevazione messe in atto da Invalsi possano compromettere lo sviluppo di una corretta valutazione del sistema scolastico e la sua condivisione da parte delle scuole.

Nel corso dell'estate Invalsi ha messo a punto un piano di lavoro per l'anno scolastico 2006/2007 improntato alla DM 27 del 13 marzo 2006 emanata dal precedente Ministro che riconfermava il quadro precedente.

Il 25 agosto, però, l'attuale Ministro ha firmato una nuova direttiva (prot. n. 649) che integra e parzialmente modifica quella di marzo, sotto tre aspetti:

- *Valutazione di sistema.* Si sottolineano alcuni aspetti importanti nella rilevazione su base di indicatori generali (spesa, regolarità dei percorsi scolastici) e restano invariate le altre precedenti disposizioni di monitoraggio sulle modalità di partecipazione delle scuole alle rilevazioni nazionali/internazionali e sulle modifiche al Pof apportate in conseguenza degli esiti rilevati. Non è chiaro se la rilevazione riguarderà ancora l'attuazione della "riforma" del precedente governo.
- *Valutazione degli apprendimenti degli alunni.* Riguarderà un campione di scuole individuate con metodo statistico e la somministrazione delle prove sarà effettuata in un'unica data con l'assistenza di rilevatori esterni. Interesserà le classi seconde e quarte della primaria, le seconde della secondaria di primo grado, le prime e le terze della secondaria di secondo grado.
- *Esami di stato.* L'Invalsi dovrà "provvedere alla predisposizione e all'offerta di modelli di terza prova (...) per gli Istituti tecnici e professionali" e entro quattro mesi individuare "criteri e modalità di utilizzazione delle prove scritte degli esami di stato conclusivi della scuola del primo ciclo e della secondaria superiore, ai fini della valutazione dei livelli generali di apprendimento in uscita dai relativi percorsi scolastici".

Possibili ricadute

Con la nuova direttiva si sottolinea che la valutazione di sistema non sarà finalizzata alla valutazione degli istituti o degli studenti. Avverrà alla fine dell'anno scolastico, presumibilmente attraverso il consueto questionario e a

cura, come nel passato, del Dirigente scolastico/del suo staff/della commissione specifica.

La FLC Cgil giudica anacronistica l'eventuale indagine sull'attuazione della "riforma", considerato che si tratta di una legge che si vuole cambiare e che le scuole hanno osteggiato.

La valutazione degli apprendimenti degli alunni sarà su base campionaria, con l'adozione dunque di una metodologia ampiamente sostenuta dalla FLC Cgil, sulla base di autorevoli pareri, fin dal presentarsi delle prime prove Invalsi.

Non viene, però, sciolto il nodo della modalità di partecipazione che le scuole devono/possono avere. La FLC Cgil ritiene che un coinvolgimento attivo dei docenti, la condivisione delle finalità, percorsi di formazione specifica potrebbero permettere alla prevista presenza di esperti esterni di diventare fruttuosa sul versante della crescita di una diffusa cultura della valutazione, da spendersi anche ai fini della valutazione interna di istituto.

La direttiva asserisce che la predisposizione delle prove deve avvenire con *"appropriate metodologie scientifiche di validazione e taratura degli item"*. Dubitiamo, essendo fissato che la loro somministrazione deve avvenire all'inizio dell'anno scolastico, che si possa davvero procedere a preparare nuove prove.

Nota bene

Nella nota di trasmissione della direttiva e nel suo comunicato stampa il Ministro ha parlato di forte discontinuità rispetto al passato. Questa è forse la sua intenzione, ma il testo della direttiva, per come è scritta e per i riferimenti normativi, è invece nel segno di una continuità, pur con qualche apertura e modifica di carattere tecnico.

La FLC Cgil ritiene che una valutazione di sistema sia necessaria sotto il profilo della rendicontazione e dell'esplicitazione delle potenzialità della scuola dell'autonomia, ma esprime un giudizio nettamente negativo sulle scelte dell'Invalsi.

È nel contempo fortemente critica rispetto a quanto realizzato negli scorsi anni scolastici: un impianto scarsamente credibile sul versante culturale e su quello scientifico per la confusione tra i diversi aspetti della valutazione, un percorso caratterizzato da negligenze e disguidi, una partecipazione obbligatoria delle scuole non prevista dalle norme, costi elevati se considerati in rapporto a esiti di dubbia affidabilità e pertanto difficilmente utilizzabili, una rilevazione del funzionamento delle scuole fatta per controllare le decisioni piuttosto che per conoscere lo stato di salute del sistema.

Per tutto questo un anno di tregua e di riflessione avrebbe fatto bene a tutti, perché la riflessione ed il confronto sono importanti e perché su un terreno così tanto devastato dalle rilevazioni Invalsi la discontinuità diventa una risorsa.